



# ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DA PARTE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA ELEZIONI CHE SI TERRANNO TRA IL 6 ED IL 9 GIUGNO 2024

Il Consiglio dell'Unione Europea ha stabilito che le elezioni dei rappresentanti del Parlamento Europeo a suffragio universale e diretto avranno luogo tra il 6 ed il 9 giugno 2024.

Si riporta a tal proposito quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1994, n. 483, e ss. mm ii.:

## Art. 2. Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del Comune di residenza, **entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione**, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto Comune (omissis)
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati: a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto; b) la cittadinanza; c) l'indirizzo nel Comune di residenza e nello Stato di origine; d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine; e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo.
3. Il Comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a: a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente Commissione elettorale circondariale; b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'Interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli Affari Esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione; c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.
4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.
5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. (omissis)

Per informazioni e modulistica riguardo l'opzione di voto in Italia sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale presso i Servizi Demografici del Comune di Caorle. Si rimanda inoltre al sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, presso la sezione "elezioni" (<https://dait.interno.gov.it/>).

Caorle, lì 29/01/2024



IL SINDACO  
Marco Sarto